

# **TI\_GERICHTE 14.2002.80 vom 18. Mai 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-05-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2002.80](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2002.80)

FR: TI\_GERICHTE 14.2002.80 du 18 mai 2002

IT: TI\_GERICHTE 14.2002.80 del 18 maggio 2002

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie. b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331). c) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3). d) Un contratto d'appalto firmato costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per la mercede (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 128 ad art. 82). e) Il contratto d'appalto doc. H per le opere da capomastro e copritetto riferite alla ristrutturazione di un rustico in Vallemaggia, sottoscritto da \_\_\_\_\_ quale imprenditrice e da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ in qualità di committenti, mediante il quale gli escussi si sono impegnati a versare alla precedente una mercede forfetaria di fr. 124'500.--, costituisce in via di principio valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per l'importo leggermente inferiore di quello riconosciuto dal Pretore di fr. fr. 7'735.25, corrispondenti alla mercede stipulata con il contratto di appalto di fr. 124'500.-- dedotto l'acconto di fr. 100'000.-- e l'importo di fr. 16'764.65 per le opere non fatturate, non eseguite o eseguite solo parzialmente e riconosciute dalla stessa parte istante nella fattura di cui al doc. I.

### **E. 1.1**

Di conseguenza la sentenza 26 agosto 2002 del Pretore di Vallemaggia è così riformata: " 1. L'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione del 18 maggio 2002 promossa da \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico di \_\_\_\_\_, la quale rifonderà a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ fr. 500.-- a titolo di indennità." 2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 375.--, già anticipata dagli appellanti, è a carico di \_\_\_\_\_ la quale rifonderà a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ fr. 300.-- a titolo di indennità.

## **E. 2**

a) Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere espone in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann , Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Daniel Staehelin , op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Peter Stücheli , Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 350, con rif). b) Nell'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l'obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera segue in materia di rigetto dell'opposizione la prassi di Basilea Campagna, condivisa dal Tribunale federale in STF 13 ottobre 1986, in: Rep. 1987, p. 150 s. cons. 3, secondo la quale l'eccezione di mancato adempimento della controprestazione risp. di non corretto adempimento deve essere resa verosimile e non solo asserita ( Rep. 1986 p. 112-113; Cometta , op. cit. in Rep. 1989 p. 348; Stahelin , op. cit., n. 105 ad art. 82 LEF). c) \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ hanno sollevato l'eccezione di non corretto adempimento, asseverando che l'istante non avrebbe eseguito tutte le prestazioni pattuite. Inoltre \_\_\_\_\_ avrebbe lavorato male e sarebbero presenti parecchi difetti nell'opera della creditrice. d) Dall'esame della perizia del 29 luglio 1997 \_\_\_\_\_ (doc. 7), allestita su incarico della Pretura di Vallemaggia nell'ambito di una procedura di prova a futura memoria, emerge l'esistenza di diversi difetti d'esecuzione riferiti al pavimento di larice nella zona notte (fugature di ritiro da perlina a perlina di larghezza da 4 a 7 mm., fessure più o meno evidenti delle stesse perline, abbassamento delle travi portanti il pavimento), al pavimento di larice nella zona giorno (fugature di ritiro da perlina a perlina), alla presenza di umidità e di una fessura sull'intonaco del "frontone". Inoltre dalla perizia emerge che diversi lavori non sono stati terminati. Sulla base di quanto evidenziato nella perizia, gli escussi hanno potuto rendere sufficientemente verosimile, sulla base di riscontri oggettivi, l'eccezione di non corretto adempimento contrattuale da loro sollevata. Ne consegue che, avendo gli escussi reso verosimile siffatta eccezione, la sentenza del primo giudice deve essere riformata e l'appello accolto.

## **E. 3**

Intimazione: - \_\_\_\_\_; Comunicazione alla Pretura di Vallemaggia, Cevio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II  
presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.